

N. R.G. 89/2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BERGAMO

seconda sezione civile

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dr. Vincenzo Domenico Scibetta Presidente

dr. Luca Fuzio Giudice

dr. Luca Verzeni Giudice rel.

nel giudizio per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale n. 89/2026
promosso da

Maciuca Alexandru Andrei,

elett.te domiciliato presso lo studio dell'avv.to Greta Chinellato, che lo rappresenta e
difende giusta procura in atti

RICORRENTE

nei confronti di

Fort Data and Light s.r.l. in liquidazione, iscritta al registro delle imprese di Bergamo
al n. di c.f. e p.iva 03968260160, REA BG 423909, con sede legale in Curno (BG), via
Walter Tobagi n. 7,

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

oggetto: dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Fort
Data and Light s.r.l. in liquidazione;

considerato che la debitrice resistente non si è costituita formalmente, nonostante la
regolarità della notificazione nei suoi confronti;



rilevato, comunque, che il liquidatore e legale rappresentante della debitrice è comparso alla udienza del 24.03.2025 avanti al giudice relatore, associandosi alla domanda del ricorrente;

esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII; ritenuto che sussistano i presupposti e le condizioni per la pronuncia dell'apertura della liquidazione giudiziale in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile dalla natura del credito dell'istante, dalla presenza di debiti nei confronti dell'Erario (pari ad euro 113.846,10), dai numerosi decreti ingiuntivi emessi a carico nel corso degli anni 2025/2026, senza che appaiano sussistere adeguati mezzi per farvi fronte (liquidità per euro 905,00 come da ultimo bilancio di esercizio al 31.12.2023), nonché dalla circostanza della inattività della debitrice, posta in liquidazione volontaria nella primavera del 2025;

rilevato, peraltro, che grava sul debitore l'onere di provare l'insussistenza dei presupposti di fallibilità di cui all'art. 2 comma 1 lett. d) C.C.I.I. e la parte resistente, rimasta contumace, non vi ha ottemperato;

considerato che questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co.2 e 3 lett.c) CCII, poiché la debitrice, esercente attività d'impresa, ha il proprio centro degli interessi principali, corrispondente alla sede legale risultante dal Registro delle imprese, entro il circondario del tribunale adito;

valutato che la debitrice è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., in quanto imprenditrice esercente attività di produzione, assemblaggio e commercio di fibre ottiche, e non è emerso che in capo alla medesima sussistano congiuntamente i requisiti indicati nell'art. 2 comma primo lettera d) C.C.I.I. (risultano, anzi, ricavi per euro 248.150,00 al 31.12.2023 nonché volume di affari superiori ad euro 200.000,00 anche per gli anni 2024 e 2025);

rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 comma 5 CCII;

ritenuto di indicare come curatore l'avv.to Anna Maria Angelino, iscritto all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo



nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza previsto dall'art. 356 C.C.I.I., che ha dimostrato, ai sensi del comma terzo dell'art. 358 C.C.I.I., perizia e diligenza nello svolgimento degli incarichi affidati, come emerge dalle risultanze dei rapporti riepilogativi negli incarichi in corso;
visto l'art. 49 CCII.,

P.Q.M.

dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale di Fort Data and Light s.r.l. in liquidazione, iscritta al registro delle imprese di Bergamo al n. di c.f. e p.iva 03968260160, REA BG 423909, con sede legale in Curno (BG), via Walter Tobagi n. 7;

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Verzeni;

nomina Curatore l'avv.to Anna Maria Angelino C.F. NGLNMR60R58E625D;

ordina alla debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale, nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale e con l'indicazione dei rispettivi crediti, ove il deposito non sia già stato eseguito ai sensi dell'art. 39 CCII;

stabilisce che l'udienza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al Giudice Delegato, il giorno 07.07.2026, ore 9.35;

assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione, da trasmettersi ai sensi dell'art. 201 comma 2 CCII all'indirizzo di posta elettronica certificata del Curatore, unitamente ai relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;

autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:



- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi nonché ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
- c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

Ordina, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII, che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al Pubblico Ministero, al Curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del Registro delle imprese, ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Bergamo, lì 25.03.2026.

Il Giudice est.

dr. Luca Verzeni

Il Presidente

dr. Vincenzo Domenico Scibetta

